

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:



# COMUNE DI POLAVENO

PROVINCIA DI BRESCIA

Il Sindaco  
Boniotti dott.ssa Valentina



Il Segretario Comunale  
Sciatti dott. Armando

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ORIGINALE**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI COPIA CONFORME

- copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio come previsto dal 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- copia della presente viene, inoltre, trasmessa ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Polaveno, li 12 giugno 2020



Il Segretario Comunale  
Sciatti dott. Armando

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- è divenuta esecutiva in data 7 luglio 2020 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Polaveno, li 9 luglio 2020

Il Segretario Comunale  
Sciatti dott. Armando

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA RINEGOZIAZIONE MUTUI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI(CDP).**

Il giorno ventotto maggio dell'anno duemilaventi alle ore 19,00 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati i componenti del Consiglio comunale.

All'appello risultano:

N	COGNOME	NOME	Presente	Assente
1	BONIOTTI	Valentina	X	
2	PELI	Fabio Ottavio	X	
3	ZUGNO	Mattia	X	
4	POLOTTI	Patrizia	X	
5	PELI	Monica	X	
6	PALINI	Sandro	X	
7	VINATI	Ivonne	X	
8	PINTOSSI	Umberto	X	
9	COLLICELLI	Alessandra	X	
10	BONIOTTI	Cristian	X	
11	PINTOSSI	Antonio		X G
			10	1

Accertata la validità dell'adunanza, la sig. Boniotti dott.ssa Valentina in qualità di Sindaco, ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sciatti dott. Armando.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO afferma che la rinegoziazione dei mutui porterà ad un risparmio per l'anno 2021 di €. 20.350,44;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (coronavirus Covid-19);

VISTI i decreti-legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, approvati in questi mesi per contrastare l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del coronavirus;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 18 aprile 2019 relativa all'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 19 dicembre 2019 relativa all'approvazione del Documento unico di programmazione con sezione strategica 2020/22 e con sezione operativa 2020/2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.44 del 19 dicembre 2019 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

**PRESO ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 44/1995, gli enti locali possono rinegoziare il capitale residuo dei mutui;
- ai sensi dell'art. 41, comma 2, della legge n. 448/2001, gli enti locali possono rinegoziare i mutui in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti locali stessi;
- ai sensi dell'art. 62, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni;
- ai sensi dell'art. 1, comma 537, della legge n. 190/2014, la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento;

VISTA la Circolare della CDP n.1300 del 23 aprile 2020 avente ad oggetto la "rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli enti locali della Cassa depositi e prestiti società per azioni";

**PRESO ATTO** che la circolare CDP n. 1300/2020 ha definito le seguenti indicazioni:

- non possono essere rinegoziati i prestiti intestati agli enti beneficiari, che presentano una delle seguenti caratteristiche:
  - ❖ rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione italiana ai sensi della circolare n. 1257 del 29 aprile 2005;
  - ❖ trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
  - ❖ con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
  - ❖ intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, per i quali non risulta adottato, al momento della domanda di rinegoziazione, il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
  - ❖ concessi in base a leggi speciali;

quota interessi, calcolata al tasso di interesse post rinegoziazione (nuovo tasso) applicabile a ciascun prestito rinegoziato;

13) DI APPROVARE che l'ammortamento dei prestiti rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 30 giugno 2021 e fino alla data di scadenza, secondo le modalità previste dal contratto di rinegoziazione (ammortamento cosiddetto "alla francese");

14) DI APPROVARE i tassi di interesse post rinegoziazione applicati ai prestiti rinegoziati, indicati, con riferimento a ciascun prestito originario, nell'elenco prestiti di cui all'allegato A alla presente deliberazione;

15) DI GARANTIRE le rate semestrali di ammortamento di ciascun prestito rinegoziato mediante delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'articolo 206 del D.Lgs. n. 267/2000;

16) DI PRENDERE atto dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato dall'art. 57, comma 1-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

17) DI UTILIZZARE le minori spese conseguenti alla rinegoziazione dei mutui per adottare misure di sostegno a imprese, lavoratori, famiglie e contribuenti colpiti dalla crisi conseguente all'emergenza del coronavirus, nonché a salvaguardia degli equilibri di bilancio del Comune, in virtù delle potenziali minori entrate e maggiori spese;

18) DI PUBBLICARE la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente";

19) DI DARE ALTRESI ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, al quale è possibile presentare i propri ricorsi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

20) DI DICHIARARE con voti favorevoli unanimi espressi con separata votazione da n. 10 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

**ACQUISITO** il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile del Settore economico-finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

**ACQUISITO** il parere di regolarità contabile reso dal responsabile del Settore economico-finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

**VISTI:**

- lo statuto;
- il regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forma di legge da 10 Consiglieri presenti e votanti:

**DELIBERA**

- 1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI AUTORIZZARE la rinegoziazione dei prestiti individuati nell'Elenco Prestiti di cui all'allegato A alla presente deliberazione, alle condizioni rese note dalla Cassa depositi e prestiti SPA mediante Circolare n. 1300 del 23 aprile 2020, pubblicata sul sito [www.cdp.it](http://www.cdp.it) e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- 3) DI DEMANDARE al responsabile del Settore economico-finanziario del Comune tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di rinegoziazione con la CDP, con capacità contrattuale di impegnare l'Ente;
- 4) DI PRENDERE ATTO che il responsabile Settore economico-finanziario del Comune ha dichiarato di non essere in conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- 5) DI PRENDERE ATTO del parere favorevole, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'Organo di revisione sulla proposta della presente deliberazione, protocollato al n. 3254 del 28 maggio 2020;
- 6) DI PRENDERE ATTO del parere tecnico favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del responsabile del Settore economico-finanziario sulla proposta della presente deliberazione;
- 7) di PRENDERE ATTO del parere contabile favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del responsabile del Settore economico-finanziario sulla proposta della presente deliberazione;
- 8) DI APPROVARE che il debito residuo dei prestiti rinegoziati è il debito residuo rinegoziato risultante alla data del 1° gennaio 2020, indicato in relazione a ciascuno di essi nell'elenco prestiti di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
- 9) DI APPROVARE che ciascun prestito rinegoziato abbia come data di scadenza il 31/12/2043, come indicato in relazione a ciascuno di essi nell'elenco prestiti di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
- 10) DI PRENDERE ATTO dei fattori di sconto utilizzati dalla Cassa depositi e prestiti per applicare il principio dell'equivalenza finanziaria sopra indicato (allegato B alla presente deliberazione)
- 11) di PRENDERE ATTO che il Comune dovrà corrispondere al 31 luglio 2020 la quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata al tasso di interesse applicabile ai prestiti originari;
- 12) DI PRENDERE ATTO che il Comune dovrà corrispondere al 31 dicembre 2020 una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della

- possono essere rinegoziati i prestiti (di seguito "prestiti originari") intestati agli enti beneficiari, connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:
  - a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
  - b) oneri di ammortamento interamente a carico dell'ente beneficiario;
  - c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020;
- i prestiti oggetto della rinegoziazione avranno le seguenti caratteristiche:
  - i. debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2020;
  - ii. corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai prestiti originari ("tasso di interesse ante rinegoziazione");
  - iii. corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai prestiti rinegoziati (di seguito "tasso di interesse fisso post rinegoziazione");
  - iv. corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei prestiti rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione (piano di ammortamento cosiddetto "alla francese");
  - v. scadenza del prestito rinegoziato fissata al 31 dicembre 2043, per i prestiti originari con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per i prestiti originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043;
  - vi. tasso di interesse fisso post rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli enti locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del tasso di interesse fisso post rinegoziazione;
  - vii. garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del TUEL;
  - viii. facoltà in capo alla CDP di recedere dal contratto di rinegoziazione (limitatamente ai prestiti rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento) in caso, tra l'altro, di mancato pagamento della quota interessi in scadenza il 31 luglio 2020, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni di calendario dal momento in cui l'inadempimento si è verificato, con le conseguenze di cui al successivo punto (ix);
  - ix. facoltà in capo alla CDP di risolvere il contratto di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. (limitatamente ai prestiti rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), in caso di mancata o errata produzione della delegazione di pagamento ex articolo 206 del TUEL, entro il termine del 30 luglio 2020. In conseguenza della risoluzione di cui al presente punto (ix), ovvero del recesso di cui al precedente punto (viii), ai prestiti rinegoziati oggetto della risoluzione o del recesso, non sarà applicabile il contratto di rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, le norme regolanti i prestiti originari, restando fermi gli atti di delega rilasciati a garanzia di ciascun prestito originario;
  - x. facoltà in capo alla CDP di risolvere ai sensi dell'art. 1456 c.c i rapporti rinegoziati (limitatamente ai prestiti rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), oltre che ai sensi di quanto previsto dai rapporti originari, al verificarsi, tra l'altro, dei seguenti eventi:
    - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del rapporto rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
    - b) destinazione del prestito rinegoziato ad uno scopo diverso da quello previsto in relazione al relativo prestito originario, senza preventiva autorizzazione della CDP;
    - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, relativamente al rapporto di finanziamento.
    - d) le modalità di risoluzione dei rapporti rinegoziati, nonché i relativi effetti, saranno disciplinate sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli enti locali, ai sensi della circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii;
  - xi. disciplina (i) del rimborso anticipato volontario (consentito sui prestiti rinegoziati a partire dal 30 giugno 2021), (ii) della riduzione (consentita sui prestiti rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2020), (iii) del calcolo degli interessi di mora e (iv) degli importi riconosciuti all'ente sulle somme rimaste da

erogare, sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli enti locali, ai sensi della circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.;

- i prestiti rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati;
- dal decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della CDP, per i relativi prestiti originari concessi precedentemente al 27 gennaio 2005;
- dai vigenti contratti, per i relativi prestiti originari concessi o rinegoziati a partire dal 27 gennaio 2005;

**CONSIDERATO** che, secondo le istruzioni contenute nella circolare CDP n. 1300/2020, il Comune tramite il responsabile del Settore economico-finanziario, quale soggetto abilitato a rappresentarlo e munito di idonei poteri:

- durante il periodo di adesione (dal 6 maggio al 27 maggio 2020), può prendere visione sul sito internet *www.cdp.it* dell'elenco messo a disposizione dalla Cassa Deposit e Prestiti dei prestiti rinegoziabili, accettando le condizioni proposte;
- entro il termine perentorio del 3 giugno 2020 deve trasmettere, tramite il sito internet *www.cdp.it*, la documentazione, firmata digitalmente, necessaria per il perfezionamento della rinegoziazione, costituita da:

➤ la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei prestiti originari, l'elenco dei prestiti oggetto di rinegoziazione e il documento di approvazione specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341 C.C.;

➤ la determinazione a contrattare, nella quale sono indicati gli estremi della delibera di Consiglio comunale che approva la rinegoziazione, eseguita a tutti gli effetti di legge;

➤ il modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto;

➤ il consenso al trattamento dei dati personali ed informativa sulla riservatezza dei dati, completo di copia del documento d'identità del sottoscrittore del contratto;

➤ entro il termine perentorio del 30 luglio 2020, pena la risoluzione del contratto di rinegoziazione, le delegazioni di pagamento originali relative a ciascun prestito rinegoziato complete delle relate di notifica al tesoriere dell'ente;

**CONSIDERATO** altresì che il perfezionamento del contratto avviene, ai sensi del paragrafo 1 punto 1.3 parte seconda della circolare CDP n. 1300/2020, tramite trasmissione via PEC entro il 19 giugno 2020, da parte della Cassa deposit e prestiti Spa, all'Ente della proposta contrattuale e del relativo elenco prestiti controfirmati digitalmente;

**VISTO** che i prestiti da rinegoziare sono quelli individuati nell'Elenco di cui all'allegato A alla presente deliberazione;

**PRESO ATTO** che la rinegoziazione proposta dalla Cassa deposit e prestiti con la circolare n. 1300/2020 viene attuata secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli enti locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del tasso di interesse fisso post rinegoziazione;

**VISTI** i fattori di sconto utilizzati dalla Cassa deposit e prestiti per applicare il principio dell'equivalenza finanziaria sopra indicato (allegato B alla presente deliberazione);

**CONSIDERATO** che in media il termine dell'ammortamento dei mutui già concessi al Comune dalla Cassa deposit e prestiti è il 2033;

**RILEVATO** che l'operazione di rinegoziazione risulta complessivamente conveniente poiché:

- ❖ il tasso di interesse fisso post rinegoziazione, determinato dalla Cassa Deposit e Prestiti in funzione della scadenza post rinegoziazione, rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato sulla base dei fattori di sconto di cui all'allegato B alla presente deliberazione;
- ❖ consente al Comune di conseguire una economia di spesa in termini di minore rata di ammortamento mutui da corrispondere alla Cassa Deposit e Prestiti nel triennio 2020/2022 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, come risulta dalla tabella allegata (allegato C);

**CONSIDERATO** che l'emergenza sanitaria causata dal coronavirus sta pesando negativamente sul bilancio del Comune, in termini di minori entrate e maggiori spese correnti, sia sul fronte della gestione di competenza che su quello della gestione di cassa;

**RITENUTO** di manifestare la volontà di aderire alla proposta offerta da Cassa Deposit e Prestiti articolando la rinegoziazione/rimodulazione con opzione per le decorrenze dei mutui come sopra indicati portandone la scadenza al 31/12/2043, in base alla vita residui degli stessi;

**VISTI** l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 147-bis, l'articolo 147-quinquies e l'articolo 183 comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ("TUEL");

**VISTO** l'art. 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato dall'art. 57, comma 1-quater, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;

**PRESO ATTO** che, anche dopo la rinegoziazione dei mutui di cui alla presente deliberazione, viene rispettato il limite indicato dall'art. 204, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

#### DATO ATTO CHE

- il fine che si intende perseguire con l'operazione di rinegoziazione dei mutui in esame è di realizzare una più efficace gestione attiva dei prestiti e conseguentemente di generare delle minori spese per il Comune, che potranno essere utilizzate per adottare misure di sostegno a imprese, lavoratori, famiglie e contribuenti colpiti dalla crisi conseguente all'emergenza del corona virus, nonché a salvaguardia degli equilibri di bilancio del Comune, in virtù delle potenziali minori entrate e maggiori spese;
- con la presente deliberazione l'Ente è chiamato ad incidere sul proprio monte mutui come indicato nella tabella di cui all'allegato A alla presente deliberazione, con le modifiche precisate nello stesso allegato A;

**DATO ATTO** che le minori spese conseguenti alla rinegoziazione in esame saranno inserite nelle prossime variazioni di bilancio;

**VISTO** il parere favorevole, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'Organo di revisione sulla proposta della presente deliberazione, protocollato al n. 3254 del 28 maggio 2020;

# Comune di Polaveno

Provincia di Brescia

## CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE ALLA RINEGOZIAZIONE MUTUI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI(CDP).**

Pareri di regolarità tecnica e contabile.

---

Il sottoscritto Responsabile dell'area finanziaria:

Visto l'art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere

- FAVOREVOLE  
 CONTRARIO

relativamente alla **regolarità tecnica** della deliberazione in oggetto.

Polaveno, 28 maggio 2020



Il Responsabile Finanziario  
Dott. Angelo Zanetti

---

Il sottoscritto Responsabile dell'area Finanziaria:

visto l'art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., esprime parere

- FAVOREVOLE  
 CONTRARIO

relativamente alla **regolarità contabile** della deliberazione in oggetto.

- la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i..

Polaveno, 28 maggio 2020



Il Responsabile Finanziario  
Dott. Angelo Zanetti



PARERE DEL REVISORE LEGALE UNICO DEL COMUNE DI POLAVENO IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/5/2020 AVENTE PER OGGETTO: "AUTORIZZAZIONE ALLA RINEGOZIAZIONE MUTUI A TASSO FISSO CON C.D.P."

La sottoscritta Dott.ssa Gabriella Rodolfi, Revisore Unico dei Conti del Comune di Polaveno (Bs) ai sensi dell'art. 234 e seguenti del Tuel, nominato con delibera del C.C. n. 34 del 15/11/2018;

VISTO l'art. 234 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

RICHIAMATO l'art 1 comma 557 della L. 160 del 27/12/2019 (Legge Bilancio 2020) e la circolare CDP n. 1300 del 23/4/2020

PREMESSO che la CDP ha proposto, tra le misure straordinarie per enti territoriali e imprese a fronte dell'emergenza economica causata dal Covid-19, la rimodulazione della posizione debitoria dell'ente relativamente ai prestiti oggetto di rinegoziazione con effetto dal 1/1/2020

VISTO i risultati della simulazione tramite procedure messe a disposizione della CPD stessa;


VERIFICATO che tale operazione porterebbe ad un beneficio economico per l'Ente;

esprime parere FAVOREVOLE all'operazione di rinegoziazione dei mutui di cui alla proposta di delibera in oggetto.

Polaveno, 25 Maggio 2020

IL REVISORE DEI CONTI

(Rodolfi Dott.ssa Gabriella)







Attestazione - Scala dei prestiti e delle condizioni per l'operazione di Rinegoziazione **Riepilogo Condizioni** - Compilazione Form Documentale - Download Documenti

## Riepilogo Condizioni

### Indirizzo PEC

La verifica dell'indirizzo richiede un determinato tempo di attesa.

Inserisci sotto l'indirizzo PEC al quale verranno inviati il Contratto e il "Elenco Prestiti" allegato 1 al contratto, controfirmati dalla CDP a seguito dell'esito della lavorazione.

Inserire indirizzo PEC oggetto della verifica

Confermare l'indirizzo PEC

### Indirizzo PEC inseriti

E' in corso la verifica dell'email PEC selezionata. La preghiamo di attendere.

#### Verifica in corso

Email Ente: protocollo.polaveno@legal.intred.it

Data di richiesta verifica: 26/05/2020

Durante la verifica in corso è possibile procedere alla compilazione dei dati della form documentale. Successivamente alla verifica positiva sarà possibile generare e caricare i documenti. Qualora i tempi di attesa abbiano superato le 48 ore, sarà possibile inserire la PEC e avviare il processo di verifica con la selezione del pulsante "Successivo".

Visualizza  Scallega

Riepilogo sintetico dei Prestiti Originari per cui è stata richiesta la Rinegoziazione

Progressivo	Identificativo Prestito Originario	Tipo Tasso (Post)	Debito residuo al 01/01/2020	Tasso/Spread (Ante) (%)	Rata (Ante)	Quota Capitale (Ante)	Quota Interessi del 30/06/2020 (Ante) da corrispondere il 31/07/2020	Tasso Fisso (Post) (%)	Quota Capitale Post del 31/12/2020 (0,25% del Debito residuo)	Quota Interessi (Post) del 31/12/2020	Rata Semestrale Costante (Post) dal 30/06/2021	Durata Residua (Post) (anni)	Data fine Ammortamento (Post)
1	4502075/00	Fisso	209.611,83	4,263	8.729,20	4.261,32	4.467,88	3,967	524,03	4.157,65	6.972,03	24	31/12/2043
2	4519537/00	Fisso	84.107,13	5,221	3.516,29	1.320,68	2.195,61	4,819	210,27	2.026,56	3.037,39	24	31/12/2043
3	4540063/00	Fisso	229.881,36	4,640	9.168,56	3.835,32	5.333,24	4,352	574,70	5.002,22	7.938,99	24	31/12/2043
4	4540064/00	Fisso	48.495,20	4,328	3.009,22	1.961,09	1.048,13	3,577	121,09	866,26	1.549,80	24	31/12/2043
5	4543733/00	Fisso	64.874,41	4,360	3.743,70	2.329,44	1.414,26	3,667	162,19	1.189,47	2.094,58	24	31/12/2043
6	4544902/00	Fisso	79.011,88	4,574	4.610,47	2.803,47	1.807,00	3,769	197,53	1.488,98	2.577,09	24	31/12/2043
7	4551739/00	Fisso	70.932,34	4,848	3.932,80	2.213,41	1.719,39	3,992	177,33	1.415,81	2.365,14	24	31/12/2043
Totale:			786.854,15		36.710,24	18.724,73	17.985,51		1.967,14	16.146,95	26.535,02		

 Fac Simile - Schema Determinazione a Contrattare

 Informativa privacy

[Indietro](#) [Successivo](#)



Roma, 23 aprile 2020

**Cassa depositi e prestiti società per azioni**  
**CIRCOLARE N. 1300**

**Oggetto: Rinegoiazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli Enti Locali dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni**

**Premessa**

La Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito "CDP") si rende disponibile alla rinegoiazione per l'anno 2020 dei prestiti in ammortamento al 1° gennaio 2020 concessi a Comuni, Province, Città Metropolitane, Unioni di Comuni, Comunità Montane (di seguito "Enti Locali" o "Enti"), inclusi quelli già oggetto di precedenti programmi di rinegoiazione, alle condizioni, nei termini e con le modalità di seguito indicate.

**Parte Prima**

**Caratteristiche dei prestiti**

**1. Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili**

Possono essere rinegoziati i prestiti (di seguito "Prestiti Originari") intestati agli Enti beneficiari elencati in Premessa, connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:

- a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
- b) oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente beneficiario;
- c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020.

Sono inclusi nella presente rinegoiazione anche i prestiti oggetto di precedenti operazioni di rinegoiazione attivate dalla CDP successivamente alla trasformazione in società per azioni, nonché quelli

rinegoziati ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Inoltre, sono rinegoziabili i prestiti intestati ad Enti in procedura di dissesto, purché, al momento della domanda di rinegoziazione, i risultati approvati di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 259 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito "TUEL"), con apposito decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 261, comma 3, del TUEL.

Non possono comunque essere rinegoziati i prestiti che presentano una delle seguenti caratteristiche:

- I. rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione italiana ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005;
- II. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
- III. con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- IV. intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, per i quali non risulta adottato, al momento della domanda di rinegoziazione, il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, del TUEL;
- V. oggetto delle rinegoziazioni 2005 (Comuni di Roma e Torino), 2006 (Comuni di Roma e Milano), nonché i prestiti flessibili con delega legata all'erogazione concessi ai Comuni di Roma e Milano nel 2006;
- VI. intestati agli Enti colpiti dagli eventi sismici del 2012 (che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), del 2016 e 2017 (che hanno interessato le regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria), e del 2017 (Isola di Ischia), per i quali la GDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020;
- VII. intestati agli Enti individuati nell'Allegato 1 del DPCM 23 febbraio 2020 (c.d. enti della "Zona Rossa"), per i quali la GDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020;
- VIII. intestati al Comune di Genova, per i quali la GDP ha autorizzato il differimento del pagamento delle rate in scadenza nel 2020, in seguito al crollo del viadotto Polcevera;
- IX. concessi in base a leggi speciali.

In ogni caso, i prestiti rinegoziabili da ciascun Ente saranno esclusivamente quelli inclusi nello specifico elenco reso disponibile dalla CDP attraverso l'Applicativo (come di seguito definito) di cui al successivo Paragrafo 1 (*Procedura di adesione e perfezionamento*) della Parte Seconda della presente Circolare.

## **2. Caratteristiche dei prestiti rinegoziati**

Gli Enti beneficiari di prestiti aventi le caratteristiche elencate nel precedente Paragrafo 1 (*Caratteristiche dei prestiti originari rinegoziabili*), possono accedere alla rinegoziazione secondo le modalità indicate nella Parte Seconda della presente Circolare. I prestiti oggetto di rinegoziazione (di seguito "Prestiti Rinegoziati") avranno le seguenti caratteristiche:

- i. debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2020;
- ii. corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai Prestiti Originari ("Tasso di interesse Ante Rinegoziazione");
- iii. corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai Prestiti Rinegoziati (di seguito "Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione");
- iv. corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione (piano di ammortamento c.d. "francese");
- v. scadenza del Prestito Rinegoziato fissata al 31 dicembre 2043, per i Prestiti Originari con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per i Prestiti Originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043;
- vi. Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del Prestito Originario e del Prestito Rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli Enti Locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione del Tassi di interesse fisso Post Rinegoziazione;

1) scelta delle condizioni;

2) domanda di adesione;

3) perfezionamento del contratto.

### 1.1 Scelta delle condizioni

Durante il Periodo di Adesione, il soggetto abilitato a rappresentare l'Ente può accedere all'Applicativo mediante le credenziali utilizzate per l'accesso al Portale Enti Locali e PA ed effettuare le azioni sottolencate:

1) selezionare i Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare;

2) prendere visione delle condizioni applicate dalla GDP per la rinegoziazione dei Prestiti Originari ed inserire l'indirizzo PEC al quale verranno inviati i documenti controllati per accettazione dalla GDP ai sensi del successivo Paragrafo 1.3 (*Perfezionamento del contratto*);

3) confermare di voler accettare le condizioni di cui al precedente Paragrafo 2 (*Caratteristiche dei prestiti rinegoziati*) della Parte Prima della presente Circolare;

inoltre, durante il Periodo di Adesione e fino al 3 giugno 2020 sarà possibile:

4) compilare il *form* documentale con tutte le informazioni richieste e necessarie per la successiva generazione in automatico dei documenti di cui al successivo punto 5;

5) effettuare il *download* i) della proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione, ii) del relativo documento con il quale l'Ente attesta l'approvazione specifica delle clausole vessatorie ex articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, iii) dell'elenco dei Prestiti Originari che l'Ente intende rinegoziare (di seguito "Elenco Prestiti"), nel quale sono indicate, tra l'altro, le principali caratteristiche post rinegoziazione, iv) del modulo di attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto, v) della delegazione di pagamento relativa a ciascun prestito. Tali documenti dovranno essere firmati e trasmessi secondo quanto previsto dal successivo Paragrafo 1.2 (*Domanda di adesione*).

## 1.2 Domanda di adesione

L'Ente che intenda perfezionare la rinegoziazione deve trasmettere alla CDP, entro il termine perentorio del 3 giugno 2020, tramite l'Applicativo, la seguente documentazione, firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri:

- a) la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei Prestiti Originari, il relativo Elenco Prestiti ed il documento di approvazione specifica delle clausole vessatorie ex articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, generati dall'Applicativo, ciascuno di tali documenti sottoscritto con apposizione di firma digitale;
- b) la determinazione a contrattare (il cui schema esemplificativo è disponibile nell'Applicativo), nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio (e dei rispettivi consigli dei Comuni partecipanti all'Unione di Comuni che abbiano prestato garanzia sussidiaria per la concessione dei Prestiti Originari oggetto di rinegoziazione) che approva l'operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge. La citata determinazione dovrà essere munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 147 bis del TUEL, nonché del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 183 del TUEL, e firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri e dai soggetti abilitati al rilascio dei suddetti pareri e visti;
- c) il modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto, firmato digitalmente;
- d) il consenso al trattamento dei dati personali ed informativa privacy, completo di copia del documento d'identità del sottoscrittore del contratto, in corso di validità, firmato digitalmente.

Inoltre, dovranno pervenire, entro il medesimo termine del 3 giugno 2020 e in originale, le delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato, generate dall'Applicativo, complete delle relate di notifica al tesoriere dell'Ente e debitamente firmate da soggetto munito di idonei poteri e dal messo notificatore. In considerazione dell'attuale contesto emergenziale dovuto alla crisi epidemiologica da COVID-19 è tuttavia accordata agli Enti la facoltà di trasmettere le citate delegazioni di pagamento anche successivamente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, in ogni caso entro e non oltre il 30 luglio 2020. La mancata ricezione, da parte della CDP, delle citate delegazioni entro il suddetto termine potrà essere causa di risoluzione del contratto di rinegoziazione secondo quanto previsto al precedente Paragrafo 2 (*Caratteristiche dei prestiti rinegoziati*), punto (ix) della Parte Prima della presente Circolare.

Le delegazioni devono essere trasmesse in originale alla CDP a mezzo corriere, tramite servizio postale o mediante consegna a mano, all'indirizzo:

Cassa depositi e prestiti società per azioni – Finanziamenti Enti Pubblici - via Goito, 4 - 00185 Roma, specificando: "Rinegoziazione Enti Locali 2020".

Ai fini del rispetto del suddetto termine per il ricevimento della documentazione in originale, fa fede unicamente la data di ricezione della documentazione da parte della CDP. Gli orari per la consegna sono indicati nel sito internet della CDP.

La CDP provvederà ad inviare, prima della scadenza del 3 giugno 2020, e con congruo preavviso, una e-mail di avviso a tutti gli Enti che abbiano confermato le condizioni per la rinegoziazione dei Prestiti Originari ai sensi del precedente Paragrafo 1.1 (Scelta delle condizioni), per i quali non risulti ancora pervenuta la documentazione richiesta.

### 1.3 Perfezionamento del contratto

La CDP prevede ad accettare le proposte contrattuali irrevocabili di rinegoziazione - valide ed accompagnate dalla documentazione completa ed idonea (fatta eccezione per le delegazioni di pagamento relative a ciascun Prestito Rinegoziato che, come detto nel precedente Paragrafo 1.2 (Domanda di adesione), potranno essere trasmesse entro il 30 luglio 2020) - ricevute dalla CDP medesima secondo le modalità e nei termini sopra descritti. La trasmissione via PEC da parte della CDP all'Ente della proposta contrattuale e del relativo Elenco Prestiti, controfirmati digitalmente, entro il 19 giugno 2020, sancisce il perfezionamento del Contratto.

## 2. Limitazioni e considerazioni finali

La rinegoziazione dei Prestiti Originari è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) per poter accedere alla rinegoziazione l'Ente deve aver approvato il bilancio di previsione 2020 o la relativa variazione;

b) contestualmente al perfezionamento del contratto di rinegoziazione, le eventuali domande di rimborso anticipato, con effetto al 30 giugno 2020 ed al 31 dicembre 2020, di riduzione con effetto



al 1° luglio 2020 e di variazione di ente pagatore, nonché eventuali richieste di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso concernenti i Prestiti Originari in relazione alla data del 30 giugno 2020, si intenderanno automaticamente revocate e, pertanto, resteranno prive di qualsiasi effetto;

- c) eventuali richieste di diverso utilizzo dei Prestiti Originari pervenute dopo il 1° gennaio 2020, ove già autorizzate, avranno effetto sui corrispondenti Prestiti Rinegoziati;
- d) la CDP, infine, si riserva di non quotare alcune scadenze e di modificare talune condizioni offerte per la rinegoziazione indicate nella presente Circolare in relazione all'andamento delle condizioni dei mercati monetari e finanziari durante il Periodo di Adesione.

---

**L'Amministratore Delegato**

*(F.to Fabrizio Palermo)*





Gestione Finanziamenti

Vettore dei fattori di sconto

Attestazione **Scelta dei prestiti e delle condizioni per l'operazione di Rinegoiazione** Conferma Condizioni Compilazione Form Documentale Download Documenti

## Elenco Prestiti Originari Rinegoziabili

Visualizza

Scollega

Pagina 1 di 1

Progressivo	Identificativo Prestito Originario	Portafoglio	Tipo Prodotto/Tipo Tasso (Ante)	Debito residuo al 01/01/2020 (€)	Tasso/Spread (%) (Ante)	Durata Residua Prestito (Ante) (anni)	Rata/Quota Capitale Semestrale (Ante) (€)	Da Rinegoziare <input type="checkbox"/>	Rata Post - Tasso d'interesse Post (%) (1) Durata Post > 31/12/2043
1	4502075/00	SPA	FISSO	209.611,83	4,263	17	8.729,20	<input type="checkbox"/>	6.972,03 - 3,967
2	4519537/00	SPA	FISSO	84.107,13	5,221	19	3.516,29	<input type="checkbox"/>	3.037,39 - 4,819
3	4540063/00	SPA	FISSO	229.881,36	4,640	19	9.168,56	<input type="checkbox"/>	7.938,99 - 4,352
4	4540064/00	SPA	FISSO	48.435,20	4,328	10	3.009,22	<input type="checkbox"/>	1.549,80 - 3,577
5	4543733/00	SPA	FISSO	64.874,41	4,360	11	3.743,70	<input type="checkbox"/>	2.094,58 - 3,667
6	4544902/00	SPA	FISSO	79.011,88	4,574	11	4.610,47	<input type="checkbox"/>	2.577,09 - 3,769
7	4551739/00	SPA	FISSO	70.932,34	4,848	12	3.932,80	<input type="checkbox"/>	2.365,14 - 3,992

Indietro | Successivo

(1) Nota

